SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA —

11^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

13° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 1973

Presidenza del Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione:

« Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo » (1044) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE				. I	a_{ℓ}	3. 3	185	, 1	86	, 1	87	е	pas	sim
AZIMONTI, re	ela	tor	e	ali	la	Ca	om	mi	ssi	on	e	. 1	86,	187
Bonazzi .														195
DEL NERO, sottosegretario di Stato per il														
lavoro e la	pre	evi	đe:	nze	ı s	ОС	ial	e				. 1	87,	190
DE SANCTIS												. 1	191,	195
FERMARIELLO														187
Garoli .														
TORELLI .												. 1	87,	196

La seduta ha inizio alle ore 11,15.

MANENTE COMUNALE, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

- Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:
- « Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo » (1044) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo ai colleghi che la discussione, iniziata nella seduta del 16 maggio, è stata ampia. Ad essa sono intervenuti i rappresentanti di tutti i Gruppi e a lungo, in particolare, il senatore Torelli.

Nella seduta del 23 maggio si era deciso di chiedere al CONI, alla Federcalcio e alla Associazione calciatori una memoria scritta in merito ai problemi sollevati durante il dibattito. Devo dire che le risposte sono state molto sollecite. Ne ho fatto distribuire copia a tutti i colleghi: quindi ciascuno è in grado di valutare la portata delle argomentazioni che sono state addotte dai tre organismi interpellati. Tutti e tre sostanzialmente concludono auspicando una rapida approvazione del disegno di legge, anche se tutti e tre, in modo particolare, direi, il CONI, riconoscono la giustezza di alcune perplessità emerse dal dibattito. Ciò vale soprattutto per quanto riguarda l'estensione delle provvidenze di cui stiamo discutendo ad altre categorie di sportivi professionisti, come i pugili e i ciclisti. Anche alcune riserve suscitate dall'intervento del collega Torelli trovano un'eco, sia pure nascosta, tra le righe delle risposte pervenuteci. Non è il caso, comunque, che io dia lettura dei tre documenti poichè sono conosciuti dai colleghi.

Avverto che sono stati presentati due ordini del giorno, rispettivamente dal senatore Manente Comunale e dal senatore Torelli.

Il primo è così formulato:

« La Commissione lavoro del Senato,

premesso che la estensione ed assistenza gestite dall'ENPALS costituisce una prima soluzione del problema assistenziale e previdenziale delle categorie di professionisti dello sport agonistico,

invita il Governo a favorire l'estensione dell'obbliga orietà dell'assistenza e della previdenza a tutte le categorie di sportivi professionisti con provvedimento apposito che consideri lavoratori dipendenti gli atleti che svolgono prestazioni sportive nei vari settori dello sport ».

A tale ordine del giorno aderiscono anche i senatori Vignolo, Garoli, Ziccardi, Bonazzi e Fermariello.

A Z I M O N T I , relatore alla Commissione. Sono favorevole all'ordine del giorno.

DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Sono d'accordo, anche perchè nella stesura originaria del disegno di legge era prevista una norma che poteva consentire di estendere la previdenza ed assistenza di cui trattasi ad altre categorie di sportivi. Sono peraltro necessari approfondimenti tecnici, trattandosi di rapporti di lavoro atipici, come riconosciuto dalla stessa Commissione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno presentato dal senatore Torelli è del seguente tenore:

« La Commissione lavoro del Senato,

invita il Governo affinchè promuova le iniziative opportune perchè sia definito, con ogni possibile sollecitudine, lo stato giuridico dei calciatori e allenatori professionisti, in quanto la loro collocazione nell'ENPALS, prevista dall'articolo 3 del disegno di legge n. 1044 — che estende ai medesimi la tutela previdenziale e assistenziale dell'Ente deve ritenersi produttiva di effetti giuridici limitatamente alle finalità contenute nel disegno di legge stesso, fermi restando tutti i diritti ed obblighi che derivano agli interessati dagli ordinamenti sportivi che regolano le società alle quali essi appartengono e per le quali sono tesserati e vincolati da contratto ».

A Z I M O N T I , relatore alla Commissione. Sono piuttosto perplesso su questo ordine del giorno, perchè non ritengo che la materia cui fa riferimento sia di competenza di questa Commissione. Noi esaminiamo un provvedimento di legge i cui limiti sono in esso chiaramente indicati. Non è certo compito del legislatore provvedere ad even-

13° Risoconto sten. (30 maggio 1973)

tuali modifiche degli statuti delle società che si occupano delle varie discipline sportive.

Mi rimetto, comunque, alla decisione della Commissione.

DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Accolgo l'ordine del giorno, interpretandolo come un invito rivolto al Governo a promuovere le iniziative opportune perchè sia definito lo stato giuridico dei calciatori ed allenatori professionisti.

T O R E L L I . Accetto questa interpretazione del Governo.

F E R M A R I E L L O . Chiederei al collega Torelli di ritirare l'ordine del giorno. Poichè il Governo intempreta nel modo suddetto l'ordine del giorno e poichè il collega Torelli accetta tale interpretazione, mi pare che il problema sia risolto, anche perchè sul merito la questione è abbastanza delicata.

TORELLI. Con il mio ordine del giorno dico anzitutto: approviamo il disegno di legge così com'è. Siccome però possono sorgere dei contrasti, desidero che sia chiarito che la collocazione dei calciatori e allenatori professionisti nell'ENPALS « deve ritenersi produttiva (come è detto nell'ordine del giorno) di effetti giuridici limitatamente alle finalità contenute nel disegno di legge »; ed aggiungo: « fermi restando tutti i diritti ed obblighi che derivano agli interessati dagli ordinamenti sportivi che regolano le società alle quali essi appartengono e per le quali sono tesserati e vincolati da contratto », proprio perchè non si pensi di dare al provvedimento un significato più ampio di quello che ha.

Il Governo ha dichiarato di accogliere l'ordine del giorno con la precisazione che ha fatto il Sottosegretario, ed io, dichiarandomi soddu fatto, non insisto nella sua votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. A Z I M O N T I , relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'ampiezza della discussione generale sul disegno di legge n. 1044 richiederebbe da parte mia una nisposta altrettanto esauriente. Mi sforzerò, ad ogni modo, di essere il più possibile preciso, cercando nel contempo di restare entro limiti di tempo modesti, anche perchè le risposte inviateci dagli organismi interpellati, in particolare dal CONI, mi pare siano così esaurienti da potersi sostituire egregiamente al relatore.

Non ripeterò per l'ennesima volta ciò che ho già detto nella mia relazione, e cioè che non è certo entusiasmante per il legislatore vedere come sia stato ridotto uno sport tanto popolare come il calcio a causa dell'ormai diffuso professionismo. Siamo però di fronte ad una realtà difficilmente modificabile, nei confronti della quale il nostro compito è soprattutto quello di recepire talune conseguenze squisitamente umane, cioè la esigenza di una tutela previdenziale ed assistenziale, tanto più quando già vi sono al riguardo accordi intervenuti tra società e giocatori.

Desidero anche brevemente sottolineare ciò che è emerso, soprattutto negli interventi dei colleghi dell'opposizione, circa la settorialità e disorganicità di un provvedimento come quello all'esame in un momento in cui si appalesa sempre più urgente l'esigenza, nel campo assistenziale ed assicurativo, di una compteta ed organica riforma che sia capace di sostituire il sistema attuale con una normativa rispondente ad un moderno sistema di sicurezza sociale degno di un Paese civile.

Si tratta, in sostanza, di una giusta polemica, che ricorre ogni qual volta il legislatore è chiamato a risolvere problemi settoriali; ed è piuttosto difficile trovare argomenti validi per respingere tale polemica tanto appare legittimo l'auspicio, da tutti condiviso, che si determini al più presto un piano sostenuto da una precisa volontà politica, in modo da avviare finalmente il discorso sulla base di una effettiva concretezza.

Ciò premesso, per dovere di obiettività si deve pur convenire che la complessità dei

13° Resoconto sten. (30 maggio 1973)

problemi connessi non rendono facilmente raggiungibile — a breve scadenza — l'obiettivo auspicato, per cui sarebbe un errore, a parere del relatore, rinviare anche ciò che è risolvibile in attesa di risolvere il tutto: il peccato di frammentarietà appare infatti indubbiamente meno grave del rinvio a tempo indeterminato.

Nel quadro di questa logica deve considerarsi il disegno di legge concernente la estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio delle previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Può anche essere giusta l'osservazione del senatore Torelli, secondo cui la frammentarietà è più censurabile in questo caso, in quanto si provvede alla categoria dello sport professionistico meno bisognevole d'assistenza perchè la più remunerata. E trovo anche giusto l'auspicio, evidenziato da tutti i componenti la Commissione — così come e avvenuto alla Camera dei deputati - che la previdenza e l'assistenza di cui trattasi siano estese ad altre categorie di sportivi. Si deve comunque tener presente che, indipendentemente dalla nostra volontà, esiste il problema della contribuzione la quale, come nel caso in esame, deve assicurare una gestione che non comporti oneri per lo Stato. Il fatto è che quando si parla di contribuzione bisogna identificare chi è la controparte (figura assimilabile al datore di lavoro) il che nelle altre discipline sportive, almeno allo stato delle cose, non è cosa age-

Principalmente per questo tipo di difficoltà i colleghi della 13^a Commissione della Camera dei deputati sono stati indotti a sopprimere i due commi dell'articolo 1 che attribuivano una sorta di delega al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la estensione del provvedimento ad altre categorie di sportivi professionisti.

Ciò non vuol dire che il problema si debba considerare chiuso e l'affidamento al nostro Presidente di avviare, di intesa con il Ministero, contatti con le categorie interessate sembra al relatore il modo migliore per la ricerca delle soluzioni idonee da adottare successivamente. Nella discussione generale si sono formulati molti quesiti e richieste di chiarimento ad alcuni dei quali ha già risposto lo stesso onorevole Sottosegretario.

In sostanza, si deve affermare in via pregiudiziale che il disegno di legge non introduce niente di nuovo rispetto alla normativa consolidata — di carattere generale e particolare — in atto presso l'Ente a cui viene affidata la gestione del fondo speciale per 1 calciatori.

A questa normativa, infatti, ci si deve riferire per comprendere la ragione del primo comma dell'articolo 9 sulla facoltà di riscatto di tutti i periodi di attività svolti dopo il 1º luglio 1920 (data di entrata in vigore dell'assicurazione generale obbligatoria), con le modalità previste dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Si tratta, come ho già accennato, di una normativa generale nel campo dell'assicurazione obbligatoria.

Così pure alla normativa generale dell'ENPALS ci si deve riferire per quanto riguarda l'età di pensionamento: 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne; la stessa normativa prevede la facoltà della contribuzione volontaria al momento della cessazione dell'attività e prima dei limiti di età per il pensionamento. In caso di rientro in altri regimi di assicurazione obbligatoria è previsto il cumulo delle due posizioni assicurative presso l'Ente in cui si è verificato il maggior periodo di contribuzione, con relativo trasferimento dei contributi dall'uno all'altro ente. Viene fatta salva la facoltà dell'assicurato alla liquidazione delle due posizioni assicurative separatamente, se l'interessato lo ritiene più vantaggioso, sempre che in ambedue gli enti questi abbia conseguito il diritto a pensione.

La liquidazione della pensione viene fatta come previsto dalla norma generale della legge n. 153 del 1969, estesa all'ENPALS, e, cioè, sulla base retributiva, con la facoltà all'assicurato di scegliere la liquidazione sulla base contributiva, se lo ritiene preferibile

Unica differenziazione in vigore presso l'ENPALS rispetto all'INPS è che anzichè prendere come base di calcolo i migliori tre

13° RESOCONTO STEN. (30 maggio 1973)

anni degli ultimi cinque anni di attività, viene presa come base di calcolo la media ponderata dell'intero arco assicurativo.

Poichè trattasi di gestione autonoma nella disciplina dell'ENPALS, la misura dei contributi con percentuali progressive è stata determinata sulla base di un calcolo previsionale della gestione con sufficiente margine di sicurezza.

La determinazione del limite massimo imponibile è stato un saggio provvedimento poichè, rientrando nel sistema assicurativo anche i cosiddetti « assi » o « divi » o addirittura i « maghi » da 100 milioni annui, lo aver fissato il limite massimo imponibile in lire 1.800.000 al mese potrà limitare il livello pensionistico, ponendoci al riparo da eventuali pensioni scandalose o favolose.

Viene attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, la facoltà di variare con proprio decreto le aliquote contributive in relazione all'andamento gestionale in modo da garantire un'autonoma gestione senza oneri per lo Stato.

L'ultima parte dell'articolo 4 precisa che le aliquote contributive non potranno comunque essere stabilite in misura superiore a quelle vigenti per il settore dell'industria.

Personalmente, avrei preferito che, per legge, non venisse introdotto un tale limite; devo però subito aggiungere che ci sono margini più che sufficienti per assicurare un ampio esercizio della facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, se si considera che l'attuale aliquota nel settore industria per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è del 19,30 per cento.

Era stato chiesto quanti sono gli assicurabili e confermo che essi — come iscritti principali, esclusi i familiari — sono circa 8.000.

A questo punto dovrei entrare nel merito della « controrelazione » fatta dal senatore Torelli e, soprattutto, dovrei intervenire in merito alla sua dotta disquisizione giuridico-filosofica sulla natura del rapporto che lega i calciatori alle società. Preferisco non farlo per due motivi. In primo luogo, perchè mi è parso pi evalere nell'ultima riunione il

desiderio che si venisse a conoscenza del pensiero del CONI, della Federazione italiana gioco calcio e dell'Associazione mazionale calciatori, pensiero che ritenevo di aver già ricordato quando, nella mia relazione, ho affermato che eravamo in presenza di un provvedimento che rifletteva il generale accordo, oltre che della Associazione calciatori, degli enti nazionali interessati.

Le risposte attese da quegli organismi, grazie alla solerzia del nostro Presidente, sono arrivate tempestivamente, sicchè tutti i commissari sono in grado di conoscerne i pareri che, come loro sanno, sono tutti favorevoli ad una rapida approvazione del provvedimento.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'aspetto essenzialmente giuridico sollevato dal senatore Torelli circa la esistenza o meno, nel caso di specie, di un rapporto di lavoro subordinato, preferisco affidarmi alle sentenze della Cassazione del 4 luglio 1953, n. 2085, del 21 ottobre 1961, n. 2524, del 2 aprile 1963, n. 811, e soprattutto a quella del 26 gennaio 1971, n. 174, che è molto chiara e dice: « Il rapporto intercorrente tra il giocatore professionista e la società calcistica che lo abbia ingaggiato è da inquadrare nello schema del rapporto di lavoro ed è da configurare precisamente come un rapporto di lavoro subordinato ». Mi pare che, dopo aver letto questo stralcio della sentenza della Corte di cassazione, non si debba aggiungere altro.

Per quanto riguarda infine l'auspicio fatto dal senatore Torelli circa l'affidamento alla SPORTASS delle previdenze previste dal provvedimento, mi pare che il parere dato in proposito dallo stesso CONI sia quanto mai chiaro e responsabile.

Onorevoli senatori, non so se ho risposto esaurientemente a tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito; spero di avere così colmato le lacune della relazione iniziale che, sbagliando, avevo ritenuto di dover limitare, convinto della modesta portata del provvedimento che non avrei mai immaginato potesse suscitare il « vespaio » che ha invece provocato.

Resto comunque sempre convinto, egregio senatore Torelli, che non è con questo prov-

13° Resoconto sten. (30 maggio 1973)

vedimento che noi andiamo ad inquinare ulteriormente lo sport calcistico nel nostro Paese. Esso è già inquinato e ciò è avvenuto quando si è commesso l'errore, non nostro, di abbandonare il puro dilettantismo per avviarsi sulla strada del professionismo, nell'ambito del quale giocano interessi economici di enorme vastità, sempre crescenti e più sconcertanti.

Il provvedimento, inoltre, risponde anche in parte alle preoccupazioni concretizzate nell'ordine del giorno del senatore Torelli e recepito nella sua interpretazione esatta dal rappresentante del Governo, e, soprattutto, si preoccupa di una esigenza umana che interessa la maggior parte degli atleti dediti a questo sport, perchè non tutti sono divi o maghi.

A noi non resta che augurarci che si arrivi presto a porre dei limiti all'esagerato dilagare del divismo, limiti che sono imposti da due esigenze fondamentali. La prima, che questo sport tanto popolare, capace di suscitare entusiasmo in sempre più larghi strati di appassionati, non finisca per diventare privilegio di pochi per il suo alto costo. La seconda, che non venga a spegnersi definitivamente il carattere agonistico che per ogni attività sportiva resta pur sempre l'elemento animatore fondamentale. È con questo auspicio, certo d'interpretare il vostro pensiero, che il relatore si augura il voto favorevole al disegno di legge n. 1044 nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e do la parola, per la replica, al rappresentante del Governo.

DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, ringrazio in modo particolare il senatore Azimonti sia per la relazione introduttiva che per la replica di questa mattina, che ritengo abbia risposto adeguatamente ai vari problemi che erano stati posti durante la discussione; egualmente ringrazio coloro che sono intervenuti nel dibattito e che hanno dimostrato di apprezzare il significato dell'impegno che si andava assumendo verso la categoria dei calciatori, nella pro-

spettiva di un'estensione del provvedimento ad altre categorie. Ringrazio anche il senatore Torelli che coi suoi due interventi, senza dubbio polemici, ma certamente studiati e maturati, ha dato modo di approfondire il problema, di sottolineare taluni aspetti e di richiamare l'attenzione su una certa problematica che, indubbiamente, riguarda questo settore e che dovrà essere cura del Parlamento e del Governo seguire in futuro. Un ringraziamento particolare al Presidente per il modo sempre solerte e preciso con cui ha diretto i lavori, ed, in modo specifico, per la celerità con cui ha attinto le notizie dai vari organismi sportivi, permettendo che il provvedimento sia votato al termine del campionato di calcio, come auspicato dalle varie società e dall'Associazione calciatori.

Venendo rapidamente al disegno di legge, mi pare di dover sottolineare anzitutto che è stata riconosciuta da tutti la sua urgenza e indilazionabilità: esso non rappresenta una agevolazione a una determinata categoria di sportivi, ma, in definitiva, il riconoscimento del diritto che anch'essi, come cittadini italiani, hanno al trattamento previdenziale ed assistenziale.

Un'altra osservazione vorrei fare a proposito della scelta dell'Ente. Mi è parso, da quanto hanno fatto sapere il CONI, la Federazione gioco calcio, l'Associazione calciatori e da quanto è emerso dalla discussione, che la scelta di far gestire questa assicurazione dall'ENPALS sia stata riconosciuta valida.

Tra gli enti di carattere pubblico, l'ENPALS appare infatti il più idoneo, tenuto conto delle categorie già assistite; la scelta dell'ENPALS, inoltre, ha evitato di costituire un altro ente, il che sarebbe stato contraddittorio proprio quando di molti enti si chiede la soppressione. Ma c'è anche un altro motivo per cui la scelta appare valida; l'appoggiarsi alla SPORTASS, come era stato qui ventilato, avrebbe tolto a queste forme di previdenza ed assistenza il carattere obbligatorio pubblico e ci si sarebbe avvalsi di un ente che, come ha precisato il CONI, ha una competenza più specifica per l'assicurazione infortuni; di conseguenza, si sarebbero estese esageratamente le competenze di questa struttura di natura privatistica e non pubblicistica, non sappiamo con quali risultati.

Mi pare anche di dover sottolineare che il sistema pensionistico in argomento ha carattere retributivo o contributivo a seconda della situazione e del periodo e che si fonda sul sistema della ripartizione, evitando, così, la creazione di riserve esagerate che, poi, non appaiono mai adeguate alla realtà. Per tutta la struttura generale dell'assicurazione si è seguita la normativa generale per l'assicurazione generale obbligatoria e, nei casi particolari, la normativa specifica dell'EN-PALS. Questo ci permette di mantenere le quote di ripartizione dei contributi di due terzi e un terzo, come nell'assicurazione obbligatoria generale; ci permette la ricongiunzione dei periodi riconosciuti presso l'EN-PALS con altri effettuati presso l'assicurazione generale obbligatoria o presso altre assicurazioni autonome, garantendo al calciatore che cessi l'attività agonistica e che assuma un altro lavoro, autonomo o subordinato, di poter continuare una forma assicurativa.

In questa sede non posso altro che confermare l'impegno ad esaminare il problema per gli altri settori sportivi, in modo che l'assistenza e la previdenza che si dà oggi ai calciatori sia un primo passo e non la conclusione dell'impegno governativo. Nel ribadire che il disegno di legge ha già avuto in sede sportiva l'approvazione del CONI, della Federazione gioco calcio, dell'Associazione calciatori e delle assemblee delle società, mi auguro che il Senato voglia completare l'iter parlamentare del provvedimento, dando il proprio voto favorevole. Concludo dicendo che senza dubbio dovrà essere affrontato il problema di promuovere una normativa che disciplini meglio lo stato giuridico dei calciatori e degli sportivi in generale e che eviti, per quanto possibile, l'abuso del divismo. Credo che questi aspetti possano essere oggetto di iniziative legislative e regolamentari, ma credo anche che si tratti di un problema di costume sul quale richiamo l'attenzione di tutti, perchè soltanto riportando ad un clima diverso lo sport si potranno evitare abusi e scandali;

occorre ricondurre l'attività sportiva al suo significato educativo, mentre, col divismo, essa rischia di diventare fonte di diseducazione.

DE SANCTIS. In sede di discussione generale si fece notare la probabile improprietà dell'espressione usata all'articolo 5 di « organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale », riferita alle associazioni dei giocatori di calcio. Forse sarebbe opportuna una modifica di coordinamento.

P R E S I D E N T E . Senatore De Sanctis, in effetti vi sono nel disegno di legge alcune formulazioni che andrebbero migliorate, ma a questo punto non ci conviene apportare modifiche poichè ciò richiederebbe un nuovo esame da parte della Camera dei deputati.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Manente Comunale, del quale ho già dato lettura e al quale si sono dichiarati favorevoli sia il relatore che il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Per parte mia, dichiaro di accettare l'invito rivolto dal relatore alla Presidenza di farsi parte diligente per quanto attiene alle iniziative di cui all'ordine del giorno testè approvato.

Ricordo che il senatore Torelli non ha insistito per la votazione del suo ordine del giorno.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e l'assicurazione contro le malattie gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo sono estese ai giocatori di calcio vincolati da contratto con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono la loro atti-

13° Resoconto sten. (30 maggio 1973)

vità in campionati di serie A, B e C, oppure, in caso di diversa riorganizzazione dei cam pionati, in quelli corrispondenti.

Le assicurazioni di cui al precedente comma sono, inoltre, estese agli allenatori di calcio vincolati con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono professionalmente la loro attività in campionati di divisione nazionale ed agli allenatori federali che operano direttamente alle dipendenze della Federazione italiana gioco calcio.

Non si applicano agli assicurati di cui ai precedenti commi le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, nonchè quelle concernenti il trattamento economico di malattia e la tutela economica per le lavoratrici madri.

Non si applica alle pensioni liquidate dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli assicurati di cui ai commi primo e secondo del presente articolo il disposto dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

(È approvato).

Art. 2.

Le assicurazioni nei confronti delle categorie indicate al precedente articolo 1 sono gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo come « Fondo speciale » autonomo, con un proprio bilancio che costituisce allegato al bilancio generale dell'Ente medesimo.

(È approvato).

Art. 3.

Le categorie di lavoratori a favore dei quali è esteso l'obbligo assicurativo in base alla presente legge sono collocate al n. 22 dell'elenco delle categorie assicurate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, di cui al combinato disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e dell'articolo unico della relativa legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388.

(È approvato).

Art. 4.

I contributi per il finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dell'assicurazione contro le malattie, dovuti per i giocatori e gli allenatori di calcio, calcolati sul compenso globale annuo e sui premi di rendimento percepiti, nei limiti del massimale mensile di lire 1.800.000, sono stabiliti nelle misure appresso indicate:

a) per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti:

4,50 per cento fino al 30 giugno 1973; 7,20 per cento fino al 30 giugno 1974; 8,10 per cento fino al 30 giugno 1975; 9 per cento dal 1º luglio 1975;

b) per l'assicurazione contro le malattie:

5,50 per cento, di cui lo 0,50 per cento per l'assistenza di malattia ai pensionati.

I contributi di cui al punto a) sono ripartiti tra società sportive ed assicurati nella proporzione di due terzi ed un terzo; il contributo di cui al punto b) è posto a totale carico delle società sportive.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, il massimale, nonchè le aliquote contributive di cui al comma precedente, potranno essere modificate, in diminuzione o in aumento, al fine di assicurare l'equilibrio economico della particolare gestione.

Le aliquote contributive non potranno comunque essere stabilite in misura superiore a quelle vigenti per il settore industria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nell'assicurazione contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

(È approvato).

13° RESOCONTO STEN. (30 maggio 1973)

Art. 5.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, per il Fondo speciale è costituito un comitato di vigilanza del quale fanno parte:

- a) il presidente dell'Ente che lo presiede;
- b) i rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del turismo e dello spettacolo e della sanità nel Consiglio di amministrazione dell'Ente;
- c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- d) due rappresentanti delle società sportive;
- e) due rappresentanti dei giocatori di calcio;
- f) un rappresentante degli allenatori di calcio.

I membri di cui alle lettere c), d), e) ed f) sono nominati, per un quadriennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo. La nomina dei rappresentanti di cui alle lettere d), e) ed f) dovrà avvenire su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale.

Il direttore generale dell'Ente partecipa alle sedute con voto consultivo.

Le funzioni di segretario del comitato di vigilanza saranno esercitate da un impiegato dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo nominato dal comitato medesimo su proposta del presidente.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 6 ed al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26.

(È approvato).

Art. 6.

Spetta al comitato di vigilanza:

- 1) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti al Fondo speciale e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;
- 2) fare proposte al comitato esecutivo dell'Ente per gli investimenti delle attività del Fondo in base alle direttive di massima stabilite dal Consiglio di amministrazione;
- 3) decidere definitivamente, in via amministrativa ed in sostituzione del comitato esecutivo dell'Ente, sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico del Fondo;
- 4) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento del Fondo, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne l'equilibrio;
- 5) esaminare i bilanci annuali del Fondo;
- 6) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attività del Fondo, che gli vengono sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
- 7) dare parere sulla misura dei contributi.

(È approvato).

Art. 7.

L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo provvede annualmente alla compilazione del rendiconto di esercizio del Fondo facendo risultare le attività e le passività, nonchè i proventi e le spese.

In sede di rendiconto annuale, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie dello stesso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese di amministrazione a norma del successivo articolo 10.

(È approvato).

13° RESOCONTO STEN. (30 maggio 1973)

Art. 8.

Le funzioni di sindaci del Fondo sono esercitate dal collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, integrato da un rappresentante per ognuna delle seguenti categorie: società sportive, giocatori e allenatori di calcio, nominati e designati con le medesime modalità di cui al secondo comma del precedente articolo 5.

(È approvato).

Art. 9.

Ai fini della determinazione del diritto alle pensioni e della misura di esse i giocatori e gli allenatori di calcio di cui all'articolo 1, che abbiano svolto la propria attività posteriormente al 1º luglio 1972, possono riscattare, a domanda, i periodi di attività prestata dopo il 1º luglio 1920 ed anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, numero 1338.

Ai soli fini del versamento all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo della riserva matematica per il riscatto dei periodi di cui al precedente comma, i giocatori e gli allenatori di calcio possono richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la liquidazione delle somme versate a norma della convenzione stipulata il 24 febbraio 1960 tra l'Istituto medesimo e le Leghe dei calciatori professionisti e semiprofessionisti aderenti alla Federazione italiana gioco calcio, capitalizzate al tasso di interesse annuo del 4 per cento. Il versamento sarà effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale direttamente all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Per il riscatto dell'attività prestata nel periodo compreso tra il 1º luglio 1972 e la data di entrata in vigore della presente legge,

l'onere previsto a carico del richiedente è determinato applicando le aliquote contributive di cui all'articolo 4 sulle retribuzioni percepite nei periodi da riscattare e capitalizzando gli importi risultanti all'interesse del 4 per cento annuo.

La domanda di riscatto dei periodi di attività di cui al precedente comma deve essere presentata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e l'onere relativo al riscatto stesso è per due terzi a carico delle società sportive.

(È approvato).

Art. 10.

Le spese generali di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, rilevate nel loro complesso, sono, per la parte individuabile e divisibile, attribuite alla gestione ed al Fondo speciale.

Le spese generali di amministrazione che non siano individuabili, nè divisibili, saranno ripartite tra le gestioni in misura proporzionale agli importi attribuiti con i criteri di cui al precedente comma.

(È approvato).

GAROLI. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo comunista a questo disegno di legge anche perchè esso è il frutto di un accordo fra i rappresentanti dei calciatori, delle società di calcio, della Federazione calcio e del Governo: riteniamo quindi opportuno rispettare l'accordo e permettere alla legge di entrare in funzione. Manteniamo, comunque, le riserve già espresse per il carattere settoriale del provvedimento, in quanto limitato al solo calcio. Devo aggiungere che neanche nel settore del calcio il provvedimento vale per tutti; esiste, ad esempio, la categoria dei semiprofessionisti, che sono professionisti di fatto e semiprofessionisti di nome, ed il cui rapporto viene mantenuto appositamente come semiprofessionistico, per il comodo delle società e a danno dei g.ocatori. Non intendiamo solle-

13° Resoconto sten. (30 maggio 1973)

vare in questo momento tale ultimo problema, ma devo osservare che il disegno di legge è senz'altro perfettibile e ciò potrà essere fatto quando affronteremo la questione dell'estensione dell'assistenza e della previdenza ai professionisti dalle altre discipline sportive. Manteniamo, dunque, qualche riserva e ribadiamo, anche sulla base dell'ordine del giorno cui il Gruppo comunista ha aderito, il nostro impegno per il futuro per un perfezionamento ed adeguamento della legge. Aggiungo che riteniamo il provvedimento in esame un primo passo, non soltanto per quanto riguarda l'aspetto dell'assistenza e della previdenza, ma anche per ciò che concerne la modifica dei rapporti fra atleti e società che, così come sono oggi, pensiamo che siano inaccettabili. Lo sono già per gli atleti professionisti, ma lo sono anche per noi, in quanto queste persone sono lavoratori a tutti gli effetti e come tali devono godere dei diritti dei lavoratori.

DE SANCTIS. Nell'esprimere il voto favorevole del mio Gruppo, vorrei dichiararmi particolarmente lieto del fatto che il metodo della consultazione con gli organismi interessati abbia contribuito a far superare le difficoltà che sembravano frapporsi alla rapida approvazione del disegno di legge.

Vorrei anche associarmi al contenuto dell'ordine del giorno presentato dal senatore Manente Comunale, ed esprimere l'opinione che questa materia non può non meritare la nostra attenzione. Bisogna peraltro tener conto che, accanto o al di fuori dell'attività promozionale che il Governo può svolgere, è importante considerare il particolare carattere dell'autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo, che è uno dei dati positivi, a mio parere, in relazione alla complessa materia di cui ci stiamo occupando. D'altra parte è da rilevare che proprio questo nostro modo comune di vedere le cose sta muovendo le acque nel settore, non solo per quanto concerne le prospettive di allargamento della normativa in esame ad altre categorie forse più meritevoli, ma anche con riferimento ad altri problemi.

È di questi giorni, infatti, la notizia apparsa sui quotidiani sportivi circa la predisposizione di clausole relative ai nuovi rapporti tra società per azioni e giocatori professionisti, tra le quali emergono, oltre a clausole economiche che sembrerebbero essere rivolte all'instaurazione di un certo clima di austerità, anche certe clausole normative che potrebbero rasserenare il senatore Torelli e che attribuirebbero alla categoria quella posizione giuridica che per via analogica la stessa Cassazione ha tenuto presente al momento di cercare di definirme giuridicamente lo *status*.

E avviandomi alla conclusione debbo dire che il problema dello sport calcistico in genere non è da vedersi sotto il profilo della demarcazione tra professionismo e dilettantismo. Il professionismo è un fenomeno molto ampio del mondo moderno e il fatto che certe persone si dedichino a tempo pieno allo sport calcistico deve comportare sul piano materiale la possibilità, per costoro, di veder soddisfatte le esigenze della vita quotidiana e futura, visto che l'arco di anni in cui ci si può dedicare a questa attività è piuttosto breve.

In questo spirito confermo il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di legge.

BONAZZI. A questo punto non mi resta molto da dire. Mi rammarico che con altrettanta sollecitudine non siano esaminati provvedimenti riguardanti altre categorie di lavoratori del nostro Paese certamente più bisognosi dei calciatori.

Ciò premesso, tuttavia, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge perchè non lo considero un provvedimento demagogico o ingiusto. E richiamandomi alle ultime parole pronunciate dal senatore Azimonti, laddove si riferiva all'esigenza di salvaguardare i valori dello sport, desidero associarmi all'auspicio perchè in futuro vengano eliminate, se possibile, le manifestazioni eccessive di divismo e all'auspicio, infine, perchè la normativa in esame venga estesa alle altre categorie che noi tutti riteniamo meritevoli di attenzione.

13° Resoconto sten. (30 maggio 1973)

TORELLI. Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge perchè non sono stato mai contrario all'attribuzione di una tutela previdenziale e assistenziale ai calciatori, e ancora meno lo sono adesso dopo che, in primo luogo, si è riconosciuta l'atipicità del rapporto di lavoro esistente tra calciatori e società sportive e dopo che, come ha fatto il relatore nella sua replica, si è rivendicato il carattere agonistico delle manifestazioni sportive. Questi due elementi (l'aticipità del contratto di lavoro e l'agonismo dello sport del calcio) mi portano a sperare che dopo l'approvazione del presente disegno di legge si possa addivenire anche

alla regolarizzazione dello *status* giuridico dei giocatori.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici Dott. FRANCO BATTOCCHIO